Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 6/17
Lussemburgo, 25 gennaio 2017

Stampa e Informazione

Sentenza nella causa T-255/15
Joint-Stock Company «Almaz-Antey» Air and Space Defence Corp./Consiglio

Il Tribunale dell'UE conferma il congelamento dei capitali della società russa Almaz-Antey

In risposta alla crisi dell'Ucraina, il Consiglio ha adottato, all'inizio del 2014, misure restrittive (congelamento dei capitali e divieto di soggiorno sul territorio dell'Unione) nei confronti di alcune persone fisiche e giuridiche i cui comportamenti compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

In tale contesto, il Consiglio ha deciso di congelare i capitali della società russa Almaz-Antey Air and Space Defence («Almaz-Antey») per i seguenti motivi: «Almaz-Antei è una società di proprietà statale russa. Fabbrica armamenti antiaerei, compresi missili terra-aria, che fornisce all'esercito russo. Le autorità russe forniscono armi pesanti ai separatisti nell'Ucraina orientale, contribuendo alla destabilizzazione dell'Ucraina. Tali armi sono usate dai separatisti, anche per abbattere aerei. In quanto società di proprietà statale, Almaz-Antei contribuisce pertanto alla destabilizzazione dell'Ucraina». La Almaz-Antey chiede al Tribunale dell'Unione europea di annullare il mantenimento del congelamento dei suoi capitali per il 2015 e per il 2016 [1].

Con sentenza odierna (la prima pronunciata su un congelamento di capitali nei confronti di una società russa nell'ambito della crisi dell'Ucraina [2]), **il Tribunale** respinge il ricorso della Almaz-Antey e **conferma** pertanto il **congelamento dei capitali** di detta società.

Il Tribunale constata, anzitutto, che **il Consiglio non ha agito in modo sproporzionato nel decidere di congelare i capitali di enti che sostengono materialmente o finanziariamente le azioni intraprese dal governo russo al fine di compromettere o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**. Infatti, il congelamento dei capitali di tali enti consente di conseguire l'obiettivo di impedire l'inasprimento del conflitto in Ucraina: adottando misure, in un primo tempo, contro le persone e gli enti responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e poi, in un secondo tempo, anche contro le persone e gli enti che sostengono materialmente o finanziariamente tali azioni, il Consiglio ha potuto legittimamente sperare che siffatte azioni cessassero o diventassero più onerose per i loro autori, e quindi che, per tale via, si agevolasse una soluzione pacifica della crisi ucraina. Inoltre, il congelamento dei capitali risulta necessario, poiché misure alternative e meno vincolanti, quali un sistema di previa autorizzazione o un obbligo di giustificazione successiva dell'uso dei capitali, non consentono di raggiungere altrettanto efficacemente lo scopo perseguito, in particolare alla luce della possibilità di eludere le restrizioni imposte.

Per quanto riguarda la fondatezza dei motivi del congelamento, il Tribunale conferma l'analisi del Consiglio, secondo la quale la Almaz-Antey è una società di proprietà statale russa posseduta e controllata dallo Stato russo, la quale dispone di un margine di manovra molto esiguo rispetto a

[1] La Almaz-Antey non ha contestato il congelamento dei suoi capitali per il periodo dal 31 luglio 2014 al 15 marzo 2015. Essa contesta invece il mantenimento di tale congelamento a decorrere dal 15 marzo 2015.
[2] Finora il Tribunale si è pronunciato, nell'ambito della crisi dell'Ucraina, sul congelamento dei capitali imposto a taluni cittadini ucraini sospettati di avere distratto fondi o beni pubblici in Ucraina (si vedano segnatamente i comunicati stampa n. 129/15, n. 7/16 e n. 97/16). Il Tribunale si è inoltre pronunciato il 30 novembre 2016 sul congelamento dei capitali di una persona fisica russa (*Rotenberg/Consiglio*, T-720/14, v. comunicato stampa n. 131/16).

tale Stato ed è fortemente dipendente da quest'ultimo per lo svolgimento delle proprie attività. I documenti forniti dal Consiglio dimostrano, inoltre, che la Almaz-Antey produce armamenti antiaerei, compresi missili terra-aria BUK M1-2 e M2E e radar Aistenok, e che essa fornisce armamenti alla Russia. Il Consiglio è altresì riuscito a dimostrare che la Russia ha effettivamente fornito armi ai separatisti nell'Ucraina orientale. Pertanto, **fabbricando armi e attrezzature militari e fornendo le stesse allo Stato russo, il quale a sua volta fornisce armi ai separatisti nell'Ucraina orientale, la Almaz-Antey sostiene materialmente azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**.

Il Consiglio ha peraltro prodotto vari articoli di stampa che davano notizia dell'**abbattimento di aeromobili ed elicotteri dell'esercito ucraino ad opera dei separatisti**, tra cui, in particolare, un cargo militare che trasportava 49 soldati. Tali articoli di stampa, tratti da varie fonti e che sono sufficientemente concreti, precisi e concordanti quanto ai fatti ivi descritti, corroborano l'esistenza di un coinvolgimento russo nel conflitto ucraino, in particolare mediante la fornitura di armi e attrezzature militari ai separatisti nell'Ucraina orientale. Il Tribunale rileva, inoltre, che la Almaz-Antey non ha messo in discussione le informazioni meramente fattuali riportate da tali articoli né ha tentato di dimostrare sotto quale profilo le stesse sarebbero manifestamente erronee. Quanto all'**abbattimento dell'aereo MH17 della Malaysian Airlines** che ha causato 298 vittime il 17 luglio 2014 e che sarebbe stato causato da un missile BUK, anch'esso fabbricato dalla Almaz-Antey, il Tribunale dichiara che la questione se l'abbattimento di tale aereo debba essere imputato all'esercito ucraino o ai separatisti è **irrilevante**, poiché tale evento non è stato decisivo nella motivazione del congelamento dei capitali imposto alla Almaz-Antey.

Infine, il Tribunale considera che **il Consiglio non era tenuto a dimostrare positivamente che le armi prodotte dalla Almaz-Antey fossero state utilizzate in Ucraina dai separatisti**. Infatti, una siffatta prova sarebbe difficile da fornire, in particolare in una situazione di conflitto in cui è talvolta impossibile accertare le precise responsabilità e i tipi di armi utilizzate da ciascuna delle parti in conflitto. Il Tribunale ricorda, inoltre, che la sussistenza di un mero rischio che un ente adotti un comportamento censurabile può essere sufficiente per disporre un congelamento dei capitali nei suoi confronti.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575